

DECRETO CURA ITALIA - SOSPENSIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGENTI, MEDIATORI, RAPPRESENTANTI, CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente il percipiente (lavoratore autonomo/agente/rappresentante) non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62 comma 7 del DL 17 marzo 2020 n. 18 e devono poi provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

19 marzo 2020